



Proposta n. 1012 / 2018

PUNTO 21 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 21/05/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 697 / DGR del 21/05/2018

OGGETTO:

Approvazione Accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e Università del Veneto ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	
Segretario verbalizzante		

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione Accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e Università del Veneto ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva l'Accordo di Programma Quadro con le Università del Veneto, in tema di pianificazione, progettazione e attuazione di programmi di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale, favorisce, tra l'altro, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico. In particolare, la programmazione è diretta al consolidamento e alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo, anche, di rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione. Inoltre, intende promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedono la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali, nazionali e comunitari. In questo contesto, e in sintonia con quanto previsto dalle leggi regionali 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" e 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, articolo 25, comma 2, che integra l'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 13/2014, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le Università degli Studi, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici". Sulla base di quanto previsto dalla citata disposizione di legge, la Giunta regionale intende avviare una stabile collaborazione con le Università del Veneto al fine di cooperare, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, per la pianificazione, la progettazione e l'attuazione di programmi che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze. Le finalità perseguite sottolineano l'opportunità di trasformare la già attiva collaborazione in essere in un accordo il cui scopo è rivolto alla realizzazione di un evidente interesse pubblico, effettivamente comune, principale e particolarmente importante e significativo nelle rispettive finalità istituzionali, in particolare, nel campo dell'innovazione, con attenzione alle aree di specializzazione intelligente di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014 e n. 216 del 28 febbraio 2017 che approvano la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale. In sintesi, quindi, tenuto altresì conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti sul territorio, la Regione intende condividere e promuovere con le Università del Veneto, nell'ambito di un coordinamento tecnico operativo ovvero una cabina di regia, azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a



favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dell'avviamento e dello sviluppo di imprenditoria innovativa nella considerazione, anche, dell'unicità ed esclusività delle Università nel contesto della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in grado di raccogliere le eccellenze del sapere. In tema di specializzazione intelligente, il "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione", si compone, infatti, di un'analisi degli asset regionali, che tiene in considerazione il territorio, il sistema produttivo, il sistema della ricerca, l'innovazione e le sfide globali che la Regione affronta e di una parte di visione prospettica futura con la proposta delle traiettorie di sviluppo strategiche e percorribili in Veneto. Il Documento si conclude con possibili iniziative di carattere strategico che permettono di sviluppare un sistema regionale dell'innovazione seguendo il concetto di specializzazione intelligente: in questo ambito, si colloca l'Accordo di Programma Quadro. Il processo di governance risulta quindi un tassello di vitale e fondamentale importanza per l'efficacia della strategia, ed elemento chiave per interpretare i cambiamenti economici e sociali, sia regionali che globali, e sviluppare percorsi condivisi di supporto all'innovazione e alla ricerca che siano opportunamente adeguati alle necessità del territorio. La Smart Specialisation Strategy, peraltro, è condizionalità ex ante per la programmazione comunitaria 2014-2020 nel settore della ricerca e dell'innovazione. Inoltre, in coerenza con gli indirizzi formulati dal "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente (RIS3 – Veneto), con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016, il Consiglio regionale ha approvato il "Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" a valere sul triennio 2016-2018 il quale, tra l'altro, definisce i settori e i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione. I due citati documenti strategici costituiscono le basi della definizione di una strategia organica e di medio-lungo periodo in grado di costruire un reale ecosistema regionale per l'innovazione, utile a superare la frammentazione attuale partendo dalla focalizzazione sulle specializzazioni intelligenti e proseguendo sulle loro traiettorie di sviluppo e ciò in linea anche con gli orientamenti della Commissione europea che auspica un rafforzamento del sistema economico regionale evitando una dispersione produttiva a favore di una concentrazione produttiva in grado di affrontare in modo compatto le sfide del mercato globale.

In sintesi, quindi, l'Accordo di Programma Quadro, si inserisce in un contesto di particolare significato dove ricerca e innovazione costituiscono fattori determinanti per assicurare lo sviluppo sociale ed economico della Regione. Un accordo che non prevede alcuna remunerazione per le attività svolte bensì l'erogazione di un contributo forfettario a copertura delle spese dirette e indirette sulla base dell'assunto per cui le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività. D'altronde, come sostenuto dal giudice comunitario (sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06), "la collaborazione evidenziata non può interferire con l'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, "poiché l'attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e poiché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessun impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti".

Peraltro, anche il legislatore nazionale favorisce, attraverso l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'uso dello strumento dell'accordo tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ancorché nel rispetto dei principi e norme di carattere generale a cui le pubbliche amministrazione sono tenute a fare rinvio. Gli accordi fra amministrazioni pubbliche, rientranti nell'ambito degli accordi organizzativi, sono strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa e di coordinamento tra amministrazioni. Sottoposti a una disciplina generale contenuta nell'articolo 15 della legge n. 241/1990 che prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere degli accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con lo scopo di permettere la rapida e contestuale ponderazione di interessi comuni mediante un'attività di coordinamento.

L'Accordo di Programma Quadro, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo



2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Con il presente provvedimento, peraltro, si individua nel Direttore dell'Area Sviluppo Economico, l'ufficio competente a rendere esecutivo l'Accordo di Programma Quadro mediante la predisposizione di Accordi operativi in conformità ai contenuti dallo stesso previste.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15 e 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254 e 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012 n. 54, articolo 2, c. 2, 18 maggio 2007, n. 9 e 30 maggio 2014, n. 13, 29 dicembre 2017, n. 45, articolo 25;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 2276 del 30 dicembre 2016 e n. 216 del 28 febbraio 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;

VISTA la determinazione n. 7/2010 dell'ANAC;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Accordo di Programma Quadro di cui **Allegato A**, parte integrante, con le Università degli Studi del Veneto;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale, o Suo Assessore delegato, provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo in rappresentanza della Regione del Veneto;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Sviluppo Economico di rendere esecutivo il presente provvedimento mediante la predisposizione e sottoscrizione di Accordi operativi in conformità ai contenuti e alle disposizioni di cui all'Accordo di Programma Quadro;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
LE UNIVERSITÀ DEL VENETO

La Regione del Veneto (C.F. 80007580279), di seguito Regione, nella persona di _____
nat_ a _____ il _____ in qualità di _____ della
Giunta regionale, domiciliat_ per la carica presso la sede istituzionale, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 –
Venezia

e

le Università di Padova - C.F. 80006480281 , di Venezia “Ca’ Foscari” - C.F. 80007720271 , IUAV di
Venezia - C.F. 80009280274, di Verona - C.F. 93009870234 , di seguito “Università del Veneto”, nella
persona dei Magnifici Rettori:

Prof. _____ nat_ a _____ il _____ , domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università degli Studi di Padova, Via 8 febbraio 2 - Padova,

Prof. _____ nat_ a _____ il _____ , domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”, Dorsoduro 3246, Venezia,

Prof. _____ nat_ a _____ il _____ , domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce 161 Tolentini, Venezia,

Prof. _____ nat_ a _____ il _____ , domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università degli Studi di Verona, Via S. Francesco 22, Verona;

dato atto

che la Giunta regionale, nell’ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le
attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e
all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed
europeo, con Istituzioni scientifiche della ricerca e dell’innovazione, quali le Università, che possono operare
direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta
secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall’articolo 25, comma 2 della legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45;

che, in data 17 agosto 2015, la Commissione europea ha approvato il POR FESR 2014-2020;

che, con provvedimento n. 216 del 28 febbraio 2017, la Giunta regionale ha approvato l’integrazione al
“Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l’Innovazione” in ambito di Specializzazione Intelligente
- RIS3 Veneto” di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014 nella parte relativa al “Percorso di scoperta
imprenditoriale” in attuazione del percorso di “Fine Tuning” di cui alla DGR n. 2276 del 30 dicembre 2016;

che, il “Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l’Innovazione” in ambito di Specializzazione
Intelligente costituisce condizionalità ex ante all’attuazione delle Azioni di cui all’Asse 1 “Ricerca, Sviluppo
tecnologico e Innovazione” del POR FESR 2014-2020 di cui alla deliberazione n. 1148 del 1° settembre
2015;



56946c9c



che la Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge regionale, predispone il “Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”, di durata triennale, e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione;

che il Piano è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 2016, con deliberazione n. 74;

che il Piano strategico, in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, è finalizzato all’identificazione degli obiettivi generali e rappresenta uno dei fondamentali strumenti di attuazione della normativa regionale di riferimento i cui contenuti sono alla base delle attività di programmazione della Regione in materia di ricerca e innovazione. Invero, il Piano si inserisce in un contesto sinergico tra gli altri strumenti normativi e di programmazione quali la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, RIS3 Veneto, che definisce le traiettorie e le modalità strategiche della ricerca e innovazione nella Regione, il POR, parte FESR, 2014-2020 e la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, a favore dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese;

che la strumentazione di programma è soggetta a verifica sia in relazione alle scelte strategiche individuate dalla Regione sia in relazione ai soggetti chiamati a condividerne la realizzazione;

che la legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale è assicurata dalla previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 417 e n. 418 sull’interpretazione dell’articolo 90, comma 1, lettera c del Codice);

che, con sentenza del 23 dicembre 2009, la Corte di Giustizia ha chiarito che la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è applicabile agli accordi a titolo oneroso conclusi tra un’amministrazione aggiudicatrice ed un’altra amministrazione aggiudicatrice, intendendo con tale espressione un ente che soddisfa una funzione di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale e che, quindi, non esercita a titolo principale un’attività lucrativa sul mercato;

che, con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, il Consiglio dell’ANAC si è pronunciato sulle “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”;

premesso che

nell’ambito delle proprie prerogative, ritengono opportuno, con specifico riferimento alle finalità regionali, favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.



56946c9c



Articolo 2
(Finalità)

1. Regione e Università del Veneto, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto, in un quadro strategico - programmatico comune, nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla normativa nazionale e regionale e dai regolamenti comunitari, concordano di:
 - a. favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo;
 - b. cooperare per la progettazione e l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni sociali, economici ed infrastrutturali della Regione;
 - c. supportare l'innovazione e l'internazionalizzazione mediante il potenziamento della competitività del sistema veneto anche mediante l'attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali anche aventi carattere sperimentale;
 - d. promuovere, in relazione alle finalità dell'Accordo, e ai soggetti presenti in ambito territoriale regionale, la partecipazione dei dipartimenti e dei centri universitari, delle imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, degli enti ed istituti di ricerca;
 - e. individuare opportuni canali di comunicazione finalizzati alla conoscenza, alla partecipazione e alla condivisione degli interventi a favore del sistema economico regionale.

Articolo 3
(Azioni)

1. La collaborazione fra Regione e Università del Veneto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, si caratterizza, prioritariamente, per le seguenti tipologie di azioni:
 - a. elaborazione, realizzazione, coordinamento di iniziative, azioni, progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo competitivo del sistema economico regionale e alla finanza pubblica mediante la pianificazione di studi e ricerche funzionali al sistema produttivo della Regione in relazione alle finalità previste dalla normativa regionale e nazionale e dagli obiettivi connessi alla programmazione comunitaria regionale attivando sinergie utili anche per la partecipazione a programmi comunitari e internazionali, mediante:
 - a1. il sostegno e il potenziamento allo sviluppo di attività strumentali e di supporto alla ricerca finalizzata al trasferimento tecnologico, all'innovazione e all'internazionalizzazione per applicazioni connesse ai settori economici regionali con particolare riferimento alle aree di specializzazione intelligente e alle traiettorie di sviluppo e tecnologiche,
 - a2. il sostegno, la collaborazione, l'attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali anche a carattere sperimentale con significative ripercussioni sul sistema economico regionale,
 - a3. la partecipazione sinergica delle strutture universitarie, delle imprese, dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e degli enti ed istituti di ricerca specialistici, presenti sul territorio;
 - b. elaborazione e realizzazione di specifiche iniziative e progetti aventi finalità di supporto al sistema economico regionale, mediante:



- b1. la partecipazione delle imprese, dei distretti industriali e delle reti innovative regionali al processo di integrazione europea anche in collaborazione con gli Uffici della Commissione Europea sul territorio regionale, quali “Eurosportello” e rete “EEN”;
 - b2. l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi regionali, politiche e finanziamenti comunitari, in particolare, nell’ambito delle azioni regionali, dei fondi strutturali comunitari e delle attività programmate dai Cluster Tecnologici Nazionali;
 - b3. la collaborazione nelle attività degli Uffici di rappresentanza della Regione a Bruxelles e, più in generale, con il sistema Europa;
- c) supporto tecnologico e scientifico per lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie informatiche e per la realizzazione di un eco-sistema digitale costituito da infrastrutture e servizi di e-government interoperabili, integrati per lo sviluppo di smart cities and communities, a beneficio del tessuto socio-economico regionale.

Articolo 4
(Soggetto attuatore)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 3, le Università del Veneto, si avvalgono, in via esclusiva, con le modalità previste oltre che dagli ordinamenti giuridici applicabili per la realizzazione delle azioni di esecuzione, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo di Programma, della Fondazione Univeneto con sede in Padova, Via 8 febbraio, 2, istituita con atto n. 36097/10938, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, il 2 novembre 2011. La Fondazione non ha fini di lucro e opera nell’esclusivo interesse delle Università del Veneto.
2. Univeneto ha, tra gli scopi statutari, quello di favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui operano le Università e di svolgere tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi sociali. Può, ancora, promuovere e sostenere le attività di cooperazione scientifica e culturale fra l’Università e altre istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali; stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con altri soggetti, pubblici o privati, favorire e sostenere le attività di trasferimento tecnologico nonché valorizzare i risultati delle ricerche e promuovere lo sviluppo di nuove imprese.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 3, Fondazione Univeneto opera in forma diretta o avvalendosi, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia, di altri soggetti pubblici e/o privati.

Articolo 5
(Cabina di Regia)

1. Con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, è istituita una Cabina di Regia che avrà particolare valenza nel condividere un metodo di lavoro comune, per promuovere e sostenere l’azione nella sua interezza, anche nell’ottica di capitalizzare i risultati raggiunti per orientare i successivi interventi e monitorare le iniziative realizzate, individuando eventuali difficoltà ed azioni correttive, per facilitare il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
2. In particolare, la Cabina di Regia predispone il Programma annuale di azione entro il mese di settembre dell’anno antecedente a quello di realizzazione delle previste iniziative, propone gli eventuali interventi integrativi o modificativi allo stesso nel corso della sua esecuzione e le eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Accordo di Programma Quadro.



3. La Cabina di Regia, presieduta dall'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, è composta, per la Regione del Veneto, dal Direttore dell'Area Sviluppo Economico, dal Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, dall'Amministratore di Veneto Innovazione, per la Fondazione, dai componenti della IV^a Commissione di Univeneto.
4. Gli atti assunti dalla Cabina di Regia si intendono approvati a maggioranza semplice. Prevale il voto del Presidente in caso di parità numerica.

Articolo 6
(Convenzioni operative)

1. Per la realizzazione delle azioni contenute nel Programma annuale di azione, Regione e Università del Veneto provvedono alla stesura di una o più Convenzioni operative che saranno approvate con le modalità di cui al precedente articolo 5.
2. La Convenzione operativa stabilisce, in particolare, le tipologie di intervento con le relative azioni da realizzare e la quantificazione economica di massima, mentre le modalità operative che regolano le singole azioni progettuali, i tempi di esecuzione, l'attribuzione della spesa e la quantificazione del personale necessario, sono demandate all'approvazione della Cabina di Regia con le modalità di cui all'articolo 5.
3. L'attività proposta e approvata dalla Cabina di Regia nel Programma annuale può interessare più anni di attività, comunque compresi in una tempistica non superiore alla durata del presente Accordo. In questa ipotesi l'intero programma sarà suddiviso in azioni funzionali indipendenti, ma sinergiche sia nella progettualità che nella spesa. Il progetto sarà approvato nella sua interezza e le singole azioni funzionali indipendenti faranno carico all'attività programmata di anno in anno sino alla sua completa realizzazione.
4. Ai fini di una più efficace esecuzione delle azioni previste dalle Convenzioni operative, la Regione potrà mettere a disposizione spazi attrezzati all'interno delle proprie sedi-uffici. Si esclude, in ogni caso, che ciò comporti, per l'Amministrazione regionale, l'insorgere di un rapporto di qualsivoglia natura con il personale presente temporaneamente nelle sedi regionali.

Articolo 7
(Finanziamenti)

1. Le risorse per il finanziamento delle singole Convenzioni operative sono messe a disposizione dai sottoscrittori, nell'importo e con le modalità dagli stessi stabilite, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo di Programma.
2. Le Convenzioni operative possono prevedere la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e/o privati. In questo caso, dovrà essere sottoscritto un atto di intesa con il quale si stabilisce il ruolo, l'ambito di intervento, le attività, i costi di adesione e le condizioni di partecipazione di ogni aderente ad una o più iniziative previste dalla Convenzione operativa.

Articolo 8
(Relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programmazione Quadro)

1. Il Programma annuale di azione è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma Quadro e sulle attività svolte in attuazione del Programma relativo all'anno di riferimento.



56946c9c



Articolo 9
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Accordo di Programma Quadro entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di anni 5 (cinque).
2. L'Accordo è tacitamente rinnovato, di 5 (anni) anni in 5 (anni) anni, salvo modifiche previamente concordate tra le Parti o disdetta di una di esse con preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla naturale scadenza.
3. In sede di prima attuazione Regione e Università del Veneto si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa per rendere operativo il presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia - Padova - Verona, data della sottoscrizione digitale

Regione del Veneto

F.to _____

Università del Veneto

F.to _____
F.to _____
F.to _____
F.to _____



56946c9c

